

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 Luglio 2021

Verbale N.826

Delibera n.21/2021

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente
Dott.	Stefano	MAMELI	- Componente

Componenti assenti giustificati:

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Gian Luca	ZICCA	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Maria Laura	CAPPAI	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Salvatore	LA NOCE	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**AGGLOMERATO MACCHIAREDDU – LOTTIZZAZIONE MARIA LUISA –
SOCIETÀ STRIMM S.R.L. – CONVENZIONE URBANISTICA DEL 12/7/2002 –
ATTO DI CITAZIONE NANTI A.G.O. – RESISTENZA IN GIUDIZIO.**

Premesso:

- che in data 12/7/2002 a rogito Notaio Dott. Alberto Floris il Consorzio e la società STR.IMM S.r.l. addivenero alla stipula di una convenzione urbanistica ex articolo 12bis 3 e 5 delle Norme tecniche di attuazione della 6^a variante del PRT Consortile. Tale Convenzione era finalizzata a permettere alla società STR.IMM. la realizzazione di una lottizzazione su aree di sua proprietà, aventi una superficie di circa 18 ettari.
 - Che sulla base di detta Convenzione la società STRIMM ha poi ceduto gratuitamente al Consorzio, sempre sulla base delle previsioni delle N.T.A. del P.R.T. una superficie pari a circa 580.000 mq., di cui circa 500.000 quali lotti da cedersi e circa 80.000 quali superficie di sedime delle opere di urbanizzazione.
 - Che tra le altre prescrizioni previste nella Convenzione, si prevedeva che la lottizzazione dell'intera superficie avvenisse in tre fasi distinte, suddividendo l'intera superficie da lottizzarsi in tre comparti: A, B e C e prevedendo dunque che le urbanizzazioni fossero concluse in tempi diversi nei singoli comparti. Tuttavia, informa il Presidente che solo la urbanizzazione del comparto A si è conclusa mentre la STRIMM non ha poi urbanizzato più alcuna area e dunque le aree cedute al Consorzio nel comparto B e nel comparto C al momento non sono urbanizzate.
 - Che successivamente alla stipula della Convenzione, nonché alla stipula degli atti di vendita delle aree, avvenuti rispettivamente il 10/1/2003 ed il 6/9/2005 sempre a rogito Notaio Floris, la società STRIMM presentò formale ricorso al TAR contro il Consorzio al fine di vnder annullate tutte quelle prescrizioni contenute nella Convenzione urbanistica che obbligavano la medesima società a cedere gratuitamente le aree al Consorzio.
 - Che tale contenzioso venne definito in 1° grado con sentenza del TAR Sardegna n°933/2011, ampiamente favorevole al Consorzio.
 - Che comunque la società STRIMM impugnò la citata sentenza nanti il Consiglio di Stato, il quale, recentemente, con sentenza n°1282/2021 ha confermato integralmente la sentenza del TAR Sardegna confermando pertanto la legittimità dell'operato consortile.
 - Che tuttavia, nelle more della decisione finale del G.A., la STRIMM, come detto, non ha dato corso alle urbanizzazioni previste sulle aree ed il Consorzio, con nota del 31/5/2021, ha richiesto alla stessa società il pieno adempimento delle proprie obbligazioni in funzione dell'esito del procedimento giudiziale.
 - Che per tutta risposta la società STRIMM ha notificato atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari, con il quale, in sostanza ripercorre tutte le medesime argomentazioni già svolte nanti l'A.G.A. e da questa integralmente rigettate.
 - Che l'atto di citazione, considerato l'assetto dello sviluppo dell'area industriale, nonché il fatto che le aree di proprietà della società STRIMM S.r.l. siano oggetto di un rapporto giuridico con altra società che intende avviare la realizzazione, di un parco fotovoltaico, sembra più che altro destinata a assumere il ruolo di elemento di scambio in una transazione generale della posizione, considerato anche che la precedente ipotesi transattiva disposta dal Consiglio di Amministrazione consortile con propria delibera n°42/2014 del 2/7/2014 non ebbe poi esito positivo.
 - Che comunque stante il fatto che il Consorzio alla luce della sentenza del Consiglio di Stato ha deliberato l'assegnazione delle aree consortili a società terza, è assolutamente necessario costituirsi in giudizio a ministero di legale esterno.
- Tutto ciò esposto, il Presidente chiede ai Consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente;
- visto il parere dell'Ufficio Affari Legali;
- vista la sentenza del TAR Sardegna n°933/2011;
- vista la sentenza del Consiglio di Stato n°1282/2021;
- visto l'atto di citazione notificato dalla società STRIMM S.r.l. al Consorzio nanti il Tribunale Civile di Cagliari.

All'unanimità

DELIBERA

Di dar corso alle azioni a difesa e tutela degli interessi consortili avverso l'atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari, notificato al Consorzio a cura della società STRIMM S.r.l. dando ed ad opera dell'Avv. Andrea Pubusa, dando atto che il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari presenterà domanda riconvenzionale e sequestro conservativo. Di demandare al Direttore Generale i conseguenti adempimenti gestionali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

